Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 20 FEBBRAIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **« O.R.S.A. », società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1970. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 % estratte il 2 febbraio 1970. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Cartelle fondiarie estratte il 2 febbraio 1970. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1970. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 2 al 4 febbraio 1970. — **Golfetto, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1970. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1970. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1970. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1970. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione di credito fondiario:** 192ª estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1970. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** 18ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1970. — **CA.ME.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1970. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, in Torino:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 10 febbraio 1970. — **Luigi Prada, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1970. — **Decopon - Laminati decorativi, società per azioni, in Napoli-Ponticelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1969. — **S.I.O. - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1953-73 sorteggiate il 26 gennaio 1970. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate l'11 febbraio 1970 (Emissione 1960). — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate l'11 febbraio 1970 (Emissione 1962). — **Istituto di credito fondiario della Liguria, in Genova:** Cartelle fondiarie 5 % serie 1ª sorteggiate il 5 febbraio 1970. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in Napoli:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 6 febbraio 1970. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1970. — **Cartiera Comini Paolo, società per azioni, in Caino (Brescia):** Obbligazioni 6 % - 1967 sorteggiate in data 23 gennaio 1970. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 10 febbraio 1970. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1970. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1153.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico, con sede in Arcevia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico di Arcevia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 2 novembre 1906, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico, con sede in Arcevia (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Arcevia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 2 novembre 1906, modificato con regio decreto 19 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1154.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Suzzara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Suzzara è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Suzzara (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Suzzara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1950, registro n. 35 Interno, foglio n. 122.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1155.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Guastalla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Guastalla è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 19 novembre 1905, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Guastalla;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 novembre 1905, modificato con regio decreto 12 maggio 1939.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1156.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Sollecito », con sede in Matelica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 7 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Sollecito », di Matelica, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 settembre 1879, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Sollecito », con sede in Matelica (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Matelica;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 settembre 1879, modificato con regio decreto 17 maggio 1938, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1957, registro n. 16 Interno, foglio n. 56.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1157.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Serristori », con sede in Figline Valdarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Serristori », di Figline Valdarno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 20 maggio 1897;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Serristori », con sede in Figline Valdarno (Firenze), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Figline Valdarno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 maggio 1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **1158.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civico degli infermi », con sede in Viadana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale civico degli infermi », di Viadana (Mantova), è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civico degli infermi », con sede in Viadana, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Viadana;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1954, registro n. 17 Interno, foglio n. 115.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1159.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale San Biagio », con sede in Domodossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale San Biagio », di Domodossola, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale San Biagio », con sede in Domodossola (Novara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Domodossola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1952, registro n. 17 Interno, foglio n. 140.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1160.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Madonna dei Cieli », con sede in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Catanzaro gestisce il sanatorio denominato « Madonna dei Cieli » in Catanzaro;

Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 13 giugno 1969, n. 5412/68, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il sanatorio « Madonna dei Cieli » è stato classificato ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 25 maggio 1968, 22 ottobre 1968, 12 novembre 1968, 26 novembre 1968, 1° febbraio 1969 e 27 febbraio 1969 della commissione per l'individuazione

e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Madonna dei Cieli », con sede in Catanzaro, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*: complesso immobiliare, comprensivo dell'ospedale e sue pertinenze, con estensione totale di superficie coperta e scoperta di mq. 11.660, specificatamente indicato nei verbali, ed allegate piante planimetriche, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

B) *Mobili*: mobili, attrezzature, arredi, etc., specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione predetta.

Il medico provinciale di Catanzaro, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1969.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, n. 1912;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1966, con il quale l'avv. Luigi Merlin è stato confermato nella carica di presidente dell'ente anzidetto per gli esercizi finanziari 1967-1968-1969;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica predetta per gli esercizi finanziari 1970-1971 e 1972;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Luigi Merlin è confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, per gli esercizi finanziari 1970-1971 e 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1969.

Competenza per materia del titolare del vice consolato di 2ª categoria in Gdynia (Polonia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Gdynia (Polonia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

certificazione e vidimazione di fatture commerciali;

operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Varsavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

(1206)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Nomina del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del collegio sindacale dello Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

Foglietti dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Musciacco dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari.

Art. 2.

I membri del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Modifica all'elenco delle sedi d'esame per l'abilitazione all'impiego di gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 31 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e l'allegato n. 1 approvato con decreto ministeriale 9 maggio 1927, concernente le sedi d'esame per il conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego di gas tossici;

Considerato che la industrializzazione della zona richiede un numero sempre maggiore di abilitati all'uso di gas tossici;

Tenuto presente che la istituzione di una seconda sede di esami renderà più agevole la presentazione dei candidati e snellirà le operazioni di esame;

Decreta:

Art. 1.

La voce n. 11 dell'allegato 1° del decreto ministeriale 9 maggio 1927 di cui alle premesse è modificata come segue:

Numero d'ordine	Sedi	Province comprese nella circoscrizione
11	Palermo	Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta
11-*bis*	Catania	Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1966, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, i signori:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barracano dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Porta dott. Gustavo, in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;

Pellegrino dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Barocas dott. Silvio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Bertozzi comm. Amilcare, Bianchi dott. Luigi, Fabbri dott. Fabio, Fioruzzi Emilio, Galano comm. Saverio, La Rocca dott. Lorenzo e Zari dott. Renato, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegetali;

Levoni rag. Paolo, Sada ing. Piero e Villani dottor Giuseppe, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali.

Art. 2.

I membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montelupo Fiorentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di m. 100 ai lati della variante della strada statale n. 67 in comune di Montelupo Fiorentino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montelupo Fiorentino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché essa rappresenta un pubblico belvedere, verso la vallata dell'Arno, verso le ville medicee di Artimino e dell'Ambrogiana, verso l'antico nucleo fortificato di Capraia e la zona boschiva che accompagna l'Arno nel suo fluire verso il mare;

Decreta:

Una fascia di m. 100 ai lati della variante della strada statale n. 67 nel comune di Montelupo Fiorentino ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed, è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona, limitata ad una fascia di m. 100, misurata dall'asse stradale, per i due lati della rotabile, parte dalla strada comunale della Pesa e finisce in località Fornaci sul rio della Cava.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Montelupo Fiorentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre nei locali della soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione.

(*Omissis*).

4) MONTELUPO FIORENTINO - Nuove decisioni in merito alla tutela a lato della variante della strada statale n. 67.

(*Omissis*).

Dopo quanto detto dal soprintendente si vota la proposta di tutela di una fascia di mt. 100 ai lati della variante della strada statale n. 67 posta in comune di Montelupo Fiorentino nella località precisata dalla carta allegata a questo verbale perchè essa rappresenta un pubblico belvedere, sia verso la vallata dell'Arno, sia verso le ville medicee di Artimino e dell'Ambrogiana; verso l'antico nucleo fortificato di Capraia e la zona boschiva che accompagna il fiume nel suo fluire verso il mare, ed ha quindi notevole interesse pubblico ai sensi dello art. 1, comma 1° della legge n. 1497.

Il provvedimento di tutela non ha, nè può avere carattere di vincolo *non edificandi* ma tende a salvaguardare le visuali predette, ed è quindi volto ad ottenere una disciplina delle future costruzioni, in ubicazione e volume, in maniera da conciliare il pubblico col privato interesse. La proposta di tutela è approvata dai commissari e dai rappresentanti comunali.

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Aggregazione dell'associazione sindacale Intersind alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla Intersind tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nello art. 33 sopraindicato;

Considerato che, in effetti, la predetta associazione osserva già le norme sugli assegni familiari previste per la categoria dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente dalla Intersind la tabella *A*, allegata al testo unico citato, con le modalità dell'industria;

Decreta:

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti dell'associazione sindacale Intersind la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità dell'industria.

Roma, addì 2 febbraio 1970

(1102) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 456, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto del-

l'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853 e 1° ottobre 1969, n. 837, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1967, riguardante la nomina, per un quadriennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 8 gennaio 1970, con la quale il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che l'associazione armatori giuliani di Trieste ha designato il dott. Antonio Martinolli, quale rappresentante degli armatori giuliani in seno al consiglio stesso, in sostituzione del dott. Ferruccio Brusaferro, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Antonio Martinolli è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in rappresentanza degli armatori giuliani, in sostituzione del dott. Ferruccio Brusaferro dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1970.

Modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967 n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1033, recante disposizioni per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari;

Visto il regolamento (CEE) n. 193/70 della commissione, del 2 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini comunitari;

Visto il regolamento (CEE) n. 2638/69 della commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Sentito il Ministero per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

I contratti previsti dall'art. 7 del regolamento CEE n. 2511/69 del consiglio sono trasmessi dagli interessati, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento CEE della commissione n. 193/70 del 2 febbraio 1970, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 2.

Le domande di compensazione finanziaria, corredate dalle indicazioni e dalla documentazione previste dal regolamento CEE della commissione n. 193/70, del 2 febbraio 1970, debbono essere trasmesse all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 3.

Le attestazioni di controllo, previste dall'art. 8 del regolamento CEE della commissione indicato nel precedente articolo 2, sono rilasciate dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 4.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste dal titolo II del regolamento (CEE) n. 2511/69 del consiglio, del 9 dicembre 1969, ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste ed in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/70 della commissione emanato in attuazione del regolamento (CEE) n. 2511/69 del consiglio.

Roma, addì 3 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione alla produzione di preparati galenici rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Profarco, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3107 in data 17 settembre 1963, con il quale la ditta Profarco fu autorizzata ad attivare in Milano, via G. Pezzotti, 8, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici in compresse, confetti, capsule, gelatinose, pomate;

Vista la comunicazione pervenuta in data 12 luglio 1969, con la quale la ditta Profarco ha dichiarato di avere completamente smantellato e traslocato in altra sede le attrezzature dell'officina farmaceutica;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata su rinuncia l'autorizzazione a produrre preparati galenici rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Profarco, sita in Milano, via G. Pezzotti, 8, con decreto ministeriale n. 3107 del 17 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(1183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Potenza

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, n. 49, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Potenza per il comprensorio E/2 sito in località Montereale-Murate.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1193)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici fiduciari delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1970, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di quaranta nuovi medici di riparto effettivi, di tre nuovi consulenti effettivi e di nove nuovi medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'avviso pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(1189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 106, foglio n. 393, viene respinto, perchè dichiarato irricevibile, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Pasquale Lampignano, tecnico esecutivo di ruolo presso l'Istituto di meccanica agraria, facoltà di agraria, dell'Università di Bari, avverso il decreto ministeriale 1° novembre 1964 con il quale il medesimo è stato nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto sopramenzionato.

(1190)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 106, foglio n. 394, viene respinto, perchè dichiarato irricevibile, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Eugenio Carlo Colucci, tecnico esecutivo di ruolo presso l'Istituto di meccanica agraria, facoltà di agraria, dell'Università di Bari, avverso il decreto ministeriale 1° novembre 1964 con il quale il medesimo è stato nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto sopramenzionato.

(1191)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 106, foglio n. 392, viene respinto, perchè dichiarato irricevibile, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Bruno Citro, tecnico esecutivo di ruolo presso l'Istituto di meccanica agraria, facoltà di agraria, dell'Università di Bari, avverso il decreto ministeriale 1° novembre 1964 con il quale il medesimo è stato nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto sopramenzionato.

(1192)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di suolo tratturale in comune di S. Giovanni Rotondo al demanio pubblico dello Stato, ramo difesa.

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, numero 24398/4940, è stato disposto, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il trasferimento a titolo gratuito al demanio pubblico dello Stato, ramo difesa, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in agro di S. Giovanni Rotondo, estesa mq. 150, riportata in catasto alla particella n. 19-e del foglio di mappa n. 137 del comune di S. Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 36.

(1195)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.854.091 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 948.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.423.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.444.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.656.057 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.715.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,40	586,30	586,40	586,55	586 —	586,40	586,50	586,55	586,40	586,50
Franco svizzero	146,36	146,50	146,50	146,455	146,45	146,36	146,47	146,455	146,36	146,45
Corona danese	84 —	84 —	84,03	84 —	83,95	84 —	84 —	84 —	83,84	83,95
Corona norvegese	88,13	88,12	88,15	88,13	88,10	88,13	88,14	88,13	88,13	88,10
Corona svedese	121,68	121,33	121 —	121,01	121,20	121,68	121,08	121,01	121,68	121,65
Fiorino olandese	173,18	173,08	173,09	173,08	173 —	173,18	173,07	173,08	173,18	173,10
Franco belga	12,67	12,674	12,6775	12,6740	12,675	12,67	12,675	12,6740	12,67	12,67
Franco francese	113,48	113,45	113,49	113,475	113,40	113,48	113,47	113,475	113,48	113,45
Lira sterlina	1515,45	1514,50	1514,65	1514,55	1514,50	1515,45	1514,50	1514,55	1515,45	1514,50
Marco germanico	170,74	170,73	170,75	170,74	170,70	170,72	170,73	170,74	170,74	170,72
Scellino austriaco	24,35	24,35	24,345	24,3465	24,30	24,35	24,3475	24,3465	24,35	24,35
Escudo portoghese	22,13	22,13	22,13	22,12	22,15	22,13	22,13	22,12	22,13	22,13
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,01	9,012	9 —	9,01	9,01	9,012	9,01	9,02

Media dei titoli del 19 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	91,575
Redimibile 3,50 % 1934	97,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,10
» 5 % (Ricostruzione)	93,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,325
» 5 % (Città di Trieste)	91,75
» 5 % (Beni esteri)	86,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,175
» 5,50 % » » 1968-83	92,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1970

Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,525
Franco svizzero	146,462
Corona danese	84 —
Corona norvegese	88,135
Corona svedese	121,045
Fiorino olandese	173,075
Franco belga	12,674
Franco francese	113,472
Lira sterlina	1514,525
Marco germanico	170,737
Scellino austriaco	24,347
Escudo portoghese	22,125
Peseta spagnola	9,011

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 28 giugno 1969 al 30 giugno 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 999/69, modificato dal Regolamento C.E.E. n. 1223/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,362
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,305
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	8,017
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,543
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	6,696
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,681
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	4,139
11.01 F	Farina di riso	1,590
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,453
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,201
11.01 H	Farina di miglio	5,325
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,720
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,600
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,600
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,362
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . . .	5,305
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	8,017
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . . .	4,543
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	1,590
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,453
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,201
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,325
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,720
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,980
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,600
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,322
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,761

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,543
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	7,126
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,543
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	4,139
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,201
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	5,325
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,720
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,980
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,600
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,402
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,543
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	4,139
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,201
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	5,325
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3).	4,720
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,980
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,600
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,305
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,543
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,139
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,201
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,325
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,720
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,980
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,600
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,362
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . . .	5,305
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,908
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,126
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,543
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,139
11.02 E VI	Fiocchi di riso	1,530
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,201
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,325
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,720
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,466
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,015
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,436

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,798
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,258
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,917
11.07 B	Malto torrefatto	8,062
11.08 A I	Amido di granturco	1,592
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,805
11.08 A IV	Fecola di patate	1,592
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,592
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	5,100
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	1,978
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,077
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,592
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,077
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,592
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,210
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,210
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,210
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,210
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereai diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,210

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE della stessa restituzione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(10108)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;
Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, nonchè il decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero dei diplomi di qualifica per segretari di azienda, addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati di ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli, 2, terzo comma, e 3, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, lettera *e*), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al con-

corso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6, primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire millecinquecento (L. 1500) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del Comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dello art. 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia o da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dalla autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dalla competente direzione provinciale del Tesoro o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

9) *feriti in combattimento: originale o copia autentica del* brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della amministrazione degli archivi notarili: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dall'ufficio terzo archivi notarili;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, potranno produrre, in luogo della documentazione sopra indicata, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e attestante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare giusta il disposto dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi per lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 15;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già richiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'amministrazione presso cui trovasi depositato detto

titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, statistica.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario dell'amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e con le riserve previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Art. 14.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante ai vice segretari della carriera di concetto degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 35.

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi all'archivio notarile)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili indetto il 24 novembre 1969.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

. . . . (1) . . . . . . ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4);

di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione . . . .

Si allega la quietanza.

. . . .
(data)

Firma del candidato
. . . .

(La firma deve essere autenticata come prescritto all'art. 4 del bando).

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età.

(2) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(688)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 66, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1969, registro n. 10 Difesa, foglio n. 307, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Serg. magg. a. Montanar Argilio, nato il 23 gennaio 1936 . . punti 31,083
2. Mar. ord. a. Carlucci Bruno, nato il 15 aprile 1931 . » 30,516
3. Mar. ord. f. Repetti Lidio Emidio, nato il 9 luglio 1935 . » 29,950
4. Mar. ord. a. Loschi Lanciotto, nato il 12 luglio 1936 . » 29,800
5. Serg. magg. g. Palmieri Michele, nato il 18 novembre 1940 . » 29,633
6. Mar. ord. g. Ferraresi Roberto, nato il 15 settembre 1935 . . » 29,483
7. Serg. magg. f. Canu Giorgio, nato il 1° settembre 1937 . » 29,366
8. Mar. ord. a. Deiana Vittorio, nato il 6 settembre 1936 » 29,216
9. Mar. capo f. Rapisarda Salvatore, nato l'11 giugno 1930 » 29,166
10. Mar. ord. a. Tarantino Antonio, nato il 28 marzo 1936 . » 28,966
11. Mar. ord. a. Gentilini Giorgio, nato il 14 ottobre 1934 . . » 28,816
12. Mar. ord. a. La Rosa Francesco, nato il 19 gennaio 1936 . . . . » 28,733
13. Serg. magg. f. Artinghelli Valentino, nato il 19 agosto 1941 . . » 28,716
14. Serg. magg. f. Cecilia Gianni, nato il 22 giugno 1943 » 28,643
15. Mar. capo a. Lo Voi Franco, nato il 17 marzo 1931 . . » 28,566
16. Mar. ord. a. Vecchio Ciro, nato il 5 aprile 1935 . . » 28,550
17. Mar. capo f. Volpe Pasquale, nato il 24 dicembre 1930 . . . » 28,550
18. Mar. ord. a. Panarello Paolo, nato il 20 novembre 1929 . . » 28,533
19. Mar. ord. f. Orsini Filippo, nato il 6 luglio 1935 . . » 28,450
20. Mar. ord. a. Facchin Tarcisio, nato il 15 settembre 1932 . » 28,266
21. Mar. ord. f. Saraceno Vincenzo, nato il 28 ottobre 1936 . » 28,250
22. Mar. ord. f. Teresi Francesco, nato il 5 luglio 1932 . . . . punti 28,250
23. Mar. ord. f. Zompanti Sergio, nato il 3 maggio 1935 » 28,250
24. Mar. ord. g. Fersini Cosimo, nato l'11 ottobre 1935 . . . . » 28,233
25. Mar. ord. f. Giordano Giovanni, nato il 14 aprile 1935 . » 28,150
26. Mar. ord. f. Fulginiti Giuseppe, nato il 22 marzo 1930 . . . . » 28,000
27. Serg. magg. f. Tranchita Rosario, nato il 7 agosto 1941 . » 27,933
28. Mar. ord. f. Perla Salvatore, nato il 22 luglio 1935 . » 27,916
29. Mar. ord. f. Prosperi Argisio, nato il 16 febbraio 1934 » 27,900
30. Mar. ord. g. Dursi Domenico, nato l'11 agosto 1935 . » 27,833
31. Mar. ord. a. Loiola Mario, nato il 17 settembre 1938 . » 27,791
32. Mar. ord. f. Ferrandino Luigi, nato il 16 gennaio 1935 . » 27,775
33. Mar. capo f. Manno Antonino, nato il 29 settembre 1930 » 27,750
34. Serg. magg. a. Canu Salvatore, nato il 28 ottobre 1936 . » 27,716
35. Mar. ord. a. Grasso Pasquale, nato il 28 luglio 1936 » 27,716
36. Mar. capo a. Lorusso Antonio, nato il 16 dicembre 1929 . . » 27,708
37. Mar. ord. f. Catalfamo Sebastiano, nato il 29 novembre 1933 . . » 27,616
38. Mar. capo f. Merluzzi Domenico, nato il 15 maggio 1931 . » 27,616
39. Mar. ord. a. De Cicco Fortunato, nato il 9 maggio 1937 . » 27,600
40. Mar. ord. g. Verri Gerardo, nato il 17 marzo 1935 . . . » 27,583
41. Mar. capo a. Zotti Giuseppe, nato il 30 gennaio 1929 » 27,560
42. Serg. magg. a. Palumbo Antonio, nato il 22 gennaio 1945 » 27,533
43. Mar. ord. f. Sibi Francesco, nato il 13 gennaio 1934 . » 27,500
44. Mar. ord. f. Gorgone Benedetto, nato il 26 settembre 1934 . » 27,483
45. Mar. ord. f. D'Acunto Alberto, nato il 16 luglio 1934 . » 27,416
46. Mar. capo a. Loiacono Gaetano, nato il 5 dicembre 1930 . » 27,366
47. Mar. ord. a. Nasuti Luigi, nato il 17 ottobre 1933 » 27,300
48. Mar. ord. a. Rizzo Antonio, nato il 14 ottobre 1933 » 27,283
49. Mar. capo g. Tedeschi Filippo, nato l'8 marzo 1930 . » 27,283
50. Mar. capo a. Massimo Alfonso, nato il 13 gennaio 1930 » 27,250
51. Mar. ord. g. Menicali Mario, nato il 28 aprile 1934 » 27,233
52. Mar. ord. f. Di Trani Luigi, nato il 31 dicembre 1935 . » 27,193
53. Mar. ord. g. Chemi Salvatore, nato il 20 luglio 1933 » 27,183
54. Mar. ord. a. Martorana Silvestre, nato il 2 gennaio 1937 . » 27,166
55. Mar. ord. a. Pace Vincenzo, nato il 19 marzo 1931 » 27,116
56. Mar. ord. f. Di Giuseppe Nicola, nato il 28 luglio 1931 . . » 27,083
57. Mar. ord. a. Vinti Vincenzo, nato il 1° luglio 1934 . » 27,050
58. Mar. ord. a. Zini Alpaide, nato il 4 dicembre 1934 . » 27,050
59. Mar. capo f. Oculisti Franco, nato il 3 aprile 1931 . » 27,026
60. Mar. ord. g. Diana Bruno, nato il 6 ottobre 1935 . . . . . » 26,983
61. Mar. ord. f. Canino Giuseppe, nato il 4 gennaio 1934 . . . . » 29,966
62. Mar. ord. g. Fagiolo Terenzio, nato il 1° marzo 1930 . . . . » 26,650

63. Mar. ord. f. Glerean Giacomo, nato il 12 settembre 1936 . punti 26,550
64. Mar. ord. g. Crifò Gaetano, nato il 13 novembre 1931 . . » 26,533
65. Mar. ord. f. Iannotta Prisco, nato il 16 febbraio 1936 . » 26,500
66. Mar. ord. g. Giarrizzo Gaetano, nato il 5 agosto 1930 . » 26,483
67. Mar. ord. g. Acqua Baldassare, nato il 12 febbraio 1935 » 26,433
68. Mar. ord. f. Intersimone Giuseppe, nato il 15 gennaio 1935 . . » 26,383
69. Mar. ord. g. De Leo Giuseppe, nato il 25 ottobre 1935 . . » 26,283
70. Mar. capo g. Varricchio Antonio, nato il 22 maggio 1929 . » 26,133
71. Mar. ord. f. Giannella Vincenzo, nato il 29 ottobre 1936 » 25,966
72. Serg. magg. f. Mancino Filippo, nato il 23 aprile 1940 » 25,933
73. Mar. ord. g. Pellegrini Marcello, nato il 14 febbraio 1935 » 25,866
74. Mar. ord. g. Covili Benito, nato il 1° settembre 1937 » 25,500
75. Mar. ord. g. Zifaro Pasquale, nato il 10 ottobre 1936 » 24,650

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Serg. magg. a. Montanar Argilio . . . punti 31,083
2. Mar. ord. a. Carlucci Bruno . » 30,516
3. Mar. ord. f. Repetti Lidio Emidio » 29,950
4. Mar. ord. a. Loschi Lanciotto . » 29,800
5. Serg. magg. g. Palmieri Michele » 29,633
6. Mar. ord. g. Ferraresi Roberto » 29,483
7. Serg. magg. f. Canu Giorgio » 29,366
8. Mar. ord. a. Deiana Vittorio » 29,216
9. Mar. capo f. Rapisarda Salvatore » 29,166
10. Mar. ord. a. Tarantino Antonio » 28,966
11. Mar. ord. a. Gentilini Giorgio » 28,816
12. Mar. ord. a. La Rosa Francesco » 28,733
13. Serg. magg. f. Artinghelli Valentino » 28,716
14. Serg. magg. f. Cecilia Gianni . » 28,643
15. Mar. capo a. Lo Voi Franco » 28,566
16. Mar. capo f. Volpe Pasquale, nato il 24 dicembre 1930 » 28,550
17. Mar. ord. a. Vecchio Ciro, nato il 5 aprile 1935 » 28,550
18. Mar. ord. a. Panarello Paolo . . » 28,533
19. Mar. ord. f. Orsini Filippo » 28,450
20. Mar. ord. a. Facchin Tarcisio . . » 28,266
21. Mar. ord. f. Teresi Francesco, nato il 5 luglio 1932 . » 28,250
22. Mar. ord. f. Zompanti Sergio, nato il 3 maggio 1935 . . . » 28,250
23. Mar. ord. f. Saraceno Vincenzo, nato il 28 ottobre 1936 . » 28,250
24. Mar. ord. g. Fersini Cosimo . . » 28,233
25. Mar. ord. f. Giordano Giovanni . . » 28,150
26. Mar. ord. f. Fulginiti Giuseppe . » 28,000
27. Serg. magg. f. Tranchita Rosario . . » 27,933
28. Mar. ord. f. Perla Salvatore . . » 27,916
29. Mar. ord. f. Prosperi Argisio » 27,900
30. Mar. ord. g. Dursi Domenico » 27,833

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. ord. a. Loiola Mario . punti 27,791
2. Mar. ord. f. Ferrandino Luigi . . » 27,775
3. Mar. capo f. Manno Antonino . » 27,750
4. Mar. ord. a. Grasso Pasquale, nato il 28 luglio 1936 . . . . » 27,716
5. Serg. magg. a. Canu Salvatore, nato il 28 ottobre 1936 . . » 27,716
6. Mar. capo a. Lorusso Antonio . . » 27,708
7. Mar. capo f. Merluzzi Domenico, nato il 15 maggio 1931 . . . . . . punti 27,616
8. Mar. ord. f. Catalfamo Sebastiano, nato il 29 novembre 1933 . . . . . . » 27,616
9. Mar. ord. a. De Cicco Fortunato . . » 27,600
10. Mar. ord. g. Verri Gerardo . . . . » 27,583
11. Mar. capo a. Zotti Giuseppe » 27,560
12. Serg. magg. a. Palumbo Antonio » 27,533
13. Mar. ord. f. Sibi Francesco . » 27,500
14. Mar. ord. f. Gorgone Benedetto . . . » 27,483
15. Mar. ord. f. D'Acunto Alberto . . . » 27,416
16. Mar. capo a. Loiacono Gaetano . . . » 27,366
17. Mar. ord. a. Nasuti Luigi . . . . » 27,300
18. Mar. capo g. Tedeschi Filippo, nato l'8 marzo 1930 » 27,283
19. Mar. ord. a. Rizzo Antonio, nato il 14 ottobre 1933 » 27,283
20. Mar. capo a. Massimo Alfonso » 27,250
21. Mar. ord. g. Menicali Mario . » 27,233
22. Mar. ord. f. Di Trani Luigi . » 27,193
23. Mar. ord. g. Chemi Salvatore . . » 27,183
24. Mar. ord. a. Martorana Silvestre . » 27,166
25. Mar. ord. a. Pace Vincenzo . . . » 27,116
26. Mar. ord. f. Di Giuseppe Nicola . . » 27,083
27. Mar. ord. a. Vinti Vincenzo, nato il 1° luglio 1934 . » 27,050
28. Mar. ord. a. Zini Alpaide, nato il 4 dicembre 1934 . » 27,050
29. Mar. capo f. Oculisti Franco . » 27,026
30. Mar. ord. g. Diana Bruno . » 26,983
31. Mar. ord. f. Canino Giuseppe . » 26,966
32. Mar. ord. g. Fagiolo Terenzio » 26,650
33. Mar. ord. f. Glerean Giacomo . . » 26,550
34. Mar. ord. g. Crifò Gaetano . » 26,533
35. Mar. ord. f. Iannotta Prisco . . » 26,500
36. Mar. ord. g. Giarrizzo Gaetano . » 26,483
37. Mar. ord. g. Acqua Baldassarre . . » 26,433
38. Mar. ord. f. Intersimone Giuseppe . . » 26,383
39. Mar. ord. g. De Leo Giuseppe . » 26,283
40. Mar. capo g. Varricchio Antonio . » 26,133
41. Mar. ord. f. Giannella Vincenzo . » 25,966
42. Serg magg. f. Mancino Filippo » 25,933
43. Mar. ord. g. Pellegrini Marcello . . . » 25,866
44. Mar. ord. g. Covili Benito . . . . » 25,500
45. Mar. ord. g. Zifaro Pasquale . . . . » 24,650

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 188

(808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria del concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5645 in data 20 novembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara;

Visto il proprio decreto n. 2277 in data 5 novembre 1969, con il quale è stato ammesso al concorso predetto l'unico candidato che ha presentato domanda entro il termine di scadenza del concorso: dott.ssa Elena Costabello;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso costituita in conformità con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, con deliberazione del consiglio comunale n. 355 in data 9 giugno 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di medico scolastico aggiunto presso il comune di Novara:

Costabello Elena punti 151,70 su 200

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 27 gennaio 1970

Il medico provinciale: CATANIA

(1239)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° aprile 1969, n. 264, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto della 2ª condotta veterinaria (Pilastri) del comune di Bondeno, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover nominare la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara 15 dicembre 1969, n. 2907, relativo alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, effettuata a termine dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la designazione dell'ordine dei veterinari della provincia di Ferrara, comunicata con nota n. 171 del 13 settembre 1969;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Ferrara;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto della 2ª condotta veterinaria (Pilastri) del comune di Bondeno, è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Travia dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario;

Gentile prof. Giuseppe, ordinario di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, ordinario di anatomia patologica e patologia generale veterinaria dell'Università di Bologna;

Bigoni dott. Gaetano, veterinario condotto di Baura, frazione del comune di Ferrara.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, stante la difficoltà di reperire in Ferrara locali idonei per potervi eseguire le prove d'esame, avrà sede a Bologna e le prove d'esame non potranno aver luogo se non sarà trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e del comune di Bondeno.

Ferrara, addì 29 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: CARDONA

(1031)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1969, n. 11.

Modifiche alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7: « Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana » e legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La commissione provinciale dell'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta stessa. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione è composta:

a) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della camera di commercio;

b) da tre maestri artigiani che siano tali ai sensi dell'ordinamento provinciale dell'artigianato, eletti in conformità a quanto stabilito nel seguente comma;

c) da due rappresentanti delle associazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, scelti fra due terne indicate dalle organizzazioni stesse;

d) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, scelti fra altrettante terne indicate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

e) da un rappresentante della delegazione provinciale dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie);

f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

g) da un funzionario dell'amministrazione provinciale, esperto in materia giuridica, designato dall'Assessore competente;

h) da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, scelti da una terna.

Il rappresentante di cui alla lettera *f*) partecipa alle sedute quando vengono trattati ricorsi avverso l'iscrizione e non-iscrizione negli elenchi e ruoli dei contributi assistenziali e previdenziali. L'elezione dei membri di cui al punto *b*) si svolge contemporaneamente ed in analogia alla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani. Essi sono eletti per il periodo di carica immediatamente successivo. Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato provvede alle operazioni elettorali d'intesa con il presidente della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel consiglio provinciale.

Fanno parte inoltre della commissione, a titolo consultivo:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro;

b) gli ispettori provinciali per la formazione professionale.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La giunta provinciale, tramite l'Assessorato competente, esercita la vigilanza sulla commissione provinciale dell'artigianato e può, in caso di violazione delle norme di legge o regolamentari

o di persistente inerzia della commissione provinciale dell'artigianato, sostituirsi alla stessa nell'esercizio delle funzioni o provvedere al suo scioglimento ed alla nomina di un commissario ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il titolo di maestro-artigiano si consegue mediante esame da sostenere davanti ad una apposita commissione. Tale esame deve comprovare un elevato grado di capacità professionale nell'esercizio in proprio dell'impresa e l'attitudine all'insegnamento del proprio mestiere.

Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sono costituite presso le sedi delle scuole provinciali di formazione professionale le commissioni esaminatrici per i vari mestieri artigiani.

Ogni commissione è composta di:

1) un ispettore provinciale per la formazione professionale o direttore di scuole professionali, da questi designato, quale presidente;

2) un esperto particolarmente idoneo per l'esame sulle nozioni di diritto, computisteria, ragioneria ed economia aziendale;

3) due maestri-artigiani che esercitano l'attività oggetto dell'esame, scelti fra terne indicate dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria.

Per ogni membro deve essere nominato un supplente.

Funge da segretario un impiegato di ruolo dell'Assessorato provinciale dell'artigianato.

La commissione dura in carica due anni e può essere riconfermata per lo stesso periodo.

Ai membri ed ai segretari delle commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

La Giunta provinciale, entro 90 giorni dall'effettuazione degli scrutini, può d'ufficio o su ricorso dell'interessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito degli esami, dichiarare la nullità degli esami, in casi in cui si siano verificate irregolarità o violazioni di legge.

I cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea residenti nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in uno dei Paesi comunitari il diploma di maestro-artigiano, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge, sono dispensati, con delibera della Giunta provinciale, in tutto o in parte dall'esame previsto dal presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di maestro-artigiano il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso dei diritti civili ed avere compiuto il 23.mo anno di età;

b) essere in possesso dell'attestato di idoneità per l'attività nella quale intende sostenere l'esame di maestro-artigiano;

c) aver esercitato, dopo il conseguimento dell'attestato di idoneità, per almeno quattro anni il mestiere che si propone di insegnare o attività affine in qualità di lavorante artigiano o di operaio specializzato.

La frequenza di una scuola tecnica può essere computata interamente o parzialmente, però fino al massimo di due anni, nel periodo di lavorante.

Contro il provvedimento di esclusione dall'esame l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla giunta provinciale.

Con regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme riguardanti la materia degli esami di maestro-artigiano ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso la camera di commercio l'albo dei maestri-artigiani, nel quale sono iscritti coloro che hanno conseguito il titolo corrispondente.

Per l'iscrizione e la tenuta dell'albo valgono le disposizioni vigenti per il registro delle imprese artigiane ».

Art. 5.

L'art. 11 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è soppresso.

Art. 6.

L'art. 14 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Al termine del corso d'istruzione professionale, in connessione col termine del periodo di apprendistato, l'apprendista sostiene un esame di idoneità per lavorante-artigiano qualificato.

L'attestato di idoneità è rilasciato dalla provincia. Esso viene iscritto sul libretto di lavoro e dà diritto alla qualifica di lavorante-artigiano qualificato.

All'esame di idoneità possono essere ammessi anche coloro che, avendo superato il ventunesimo anno di età, si presentino dopo una libera preparazione.

Per gli esami di cui sopra devono essere indette annualmente almeno due sessioni.

L'attestato di idoneità di cui al presente articolo viene pure rilasciato al cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea, residente nella provincia di Bolzano, il quale comprovi di aver ricevuto per l'attività prescelta e riconosciuta artigiana ai sensi della presente legge, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto da uno dei Paesi comunitari o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente ».

Art. 7.

Norme transitorie

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale insegnante di ruolo addetto alla formazione professionale inquadrato ai sensi delle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15, e 25 marzo 1966, n. 4, nonchè il personale insegnante incaricato a pieno servizio, può sostenere l'esame di maestro-artigiano, qualora abbia insegnato per almeno quattro anni materie afferenti al gruppo di mestieri in cui intende conseguire il titolo e purchè abbia i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(645)

LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1969, n. **12.**

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 23 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1969 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1969

Fondo disponibile dal precedente bilancio	L.	583.940.000
Capitoli in aumento:		
Cap. 25. — Compartecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata (legge 2 luglio 1952, n. 703) .	»	10.000.000
Cap. 26. — Compartecipazione al provento delle tasse automobilistiche (legge 9 febbraio 1952, n. 49)	»	40.000.000
Cap. 27. — Compartecipazione all'addizionale di cent. 5 per ogni lira di tributi erariali, comunali e provinciali (art. 7 decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100) .	»	30.000.000
Cap. 50. — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte sui terreni, fabbricati, ricchezza mobile (articoli 67 e 68 dello statuto)	»	200.000.000
Cap. 51. — Devoluzione statale di una quota di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'addizionale provinciale alla i.c.a.p. (legge 9 ottobre 1967, n. 973) .	»	50.000.000
Cap. 100. — Assegnazione della Regione ai sensi della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, a favore della zootecnia .	»	10.000.000
Cap. 105. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole (leggi regionali 19 febbraio 1964, n. 10 e 28 luglio 1969, n. 5) .	»	25.000.000
Cap. 145. — Assegnazione della Regione per contributi in conto interessi per la realizzazione di insediamenti industriali (leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11; 18 agosto 1967, n. 20; 15 giugno 1968, n. 12 e 1° settembre 1969, n. 7)	»	60.000.000
Cap. 150 — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari di servizio pubblico (leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 7; 12 gennaio 1966, n. 1; 16 gennaio 1967, n. 1; 15 novembre 1967, n. 25 e 30 giugno 1969, n. 2)	»	50.000.000
Cap. 165. — Assegnazione della Regione per l'esecuzione di opere pubbliche (leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40 e 30 giugno 1969, n. 1)	»	50.000.000
Cap. 180. — Assegnazione della Regione ai sensi della legge regionale 2 settembre 1968, n. 32	»	5.000.000
Cap. 210. — Contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale (articoli 7 e 8 legge 16 settembre 1960, n. 1014) .	»	8.610.000
Cap. 241. — Interessi sulla giacenza di cassa a norma dei capitoli speciali per il servizio di ricevitoria e cassa provinciale nel decennio 1964-73 .	»	20.000.000
Cap. 292. — Contributo dei comuni per l'esecuzione di lavori per straordinaria manutenzione in appalto ed in economia sulle strade comunali ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19	»	10.000.000
Totale capitoli in aumento .	L.	1.152.550.000
Capitoli di nuova istituzione:		
Titolo II. — Categoria IV:		
Cap. 156. — Assegnazione della Regione per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge regionale 5 novembre 1968, n. 38) .	L.	50.000.000
Cap. 157 — Assegnazione della Regione per la realizzazione di impianti sportivi complementari all'attività turistica (legge regionale 1° settembre 1969, n. 8) . .	»	50.000.000
Cap. 176. — Assegnazione della Regione per indennizzo dei danni causati dalla selvaggina (legge regionale in corso di approvazione) .	L.	12.000.000
Totale capitoli di nuova istituzione . . .	L.	112.000.000
Totale capitoli in aumento . . .	»	1.152.550.000
Totale nuove e maggiori entrate . . .	L.	1.264.550.000

TABELLA *B*

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969

Capitoli in aumento:		
Cap. 35. — Competenze ai membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborsi spese al personale di altre amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse della provincia	L.	28.000.000
Cap. 85. — Spese per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati adibiti a servizi pubblici .	»	16.080.000
Cap. 135. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimasti da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . . .	»	6.000.000
Cap. 240. — Spese per l'istruzione pubblica statale (art. 7 legge 16 settembre 1960, n. 1014)	»	10.000.000
Cap. 270. — Spese, contributi ai comuni o altri enti o associazioni per le scuole materne non gestite dall'ONAIRC, compreso il personale di consulenza ed assistenza . . .	»	50.000.000
Cap. 290 — Contributi ai patronati scolastici, alle refezioni scolastiche ed alle mense studentesche (art. 144 legge comunale e provinciale)	»	6.000.000
Cap. 300. — Fondo spese e contributi per l'attività educativa in genere, contributi ad istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale	»	5.000.000
Cap. 340. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale d'esposizione, musei ed altri locali destinati ad attività culturali . . .	»	10.000.000
Cap. 380. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6)	»	97.000.000
Cap. 385. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, per la istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria (legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6)	»	10.000.000
Cap. 395. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato artigiano (legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7)	»	5.000.000
Cap. 400 — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per l'acquisto di materiale ed attrezzi didattici, per l'ordinaria manutenzione ed il funzionamento dei convitti, per sussidi e contributi ai frequentanti i corsi, per l'addestramento degli insegnanti, per mostre e viaggi a scopo di istruzione professionale agraria e di economia domestica rurale anche per adulti (legge provinciale 27 novembre 1967, n 15, e successive modificazioni)	»	30.000.000
Cap. 410. — Contributo all'Istituto agrario di Teodone	»	9.000.000
Cap. 510. — Spese per il funzionamento del Dispensario provinciale di igiene mentale . .	»	5.000.000
Cap. 600. — Fondo per sussidi e contributi ad istituzioni che esercitano l'assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno residenti nella provincia	»	22.000.000

Cap. 675. — Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova	L.	4.400.000
Cap. 735. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali .	»	15.000.000
Cap. 750. — Spese per lavori causati da alluvioni, frane e valenghe	»	26.560.000
Cap. 770. — Fondo per l'assegnazione di quote all'Ente provinciale del turismo aventi specifica destinazione per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico (art. 9, comma ultimo, regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425)	»	8.000.000
Cap. 840. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio .	»	26.360.000
Cap 845. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . .	»	145.000.000
Cap. 925. — Sistemazione e manutenzione straordinaria dei fabbricati adibiti a servizi pubblici .	»	32.920.000
Cap. 980. — Spese e contributi per la costruzione, sistemazione, arredamento edifici destinati a sede di scuole materne .	»	8.000.000
Cap. 985. — Fondo spese e contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico nella provincia	»	10.000.000
Cap. 1015. — Spese per l'istituzione di complessi immobiliari destinati all'istruzione ed all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica e rurale .	»	100.000.000
Cap. 1110. — Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale .	»	10.000.000
Cap. 1115. — Fondo per l'esecuzione di lavori per straordinaria manutenzione sulle strade comunali con il concorso dei comuni nella misura di 1/3 della spesa (legge regionale 16 novembre 1956, n. 19) . .	»	30.000.000
Cap. 1170. — Fondo per l'attuazione della legge urbanistica provinciale (legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9 - Piano provinciale di coordinamento - piani regolatori comunali e intercomunali) . .	»	52.000.000
Cap. 1190. — Assistenza creditizia all'artigianato (legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1)	»	10.000.000
Cap. 1220. — Somma a pareggio dell'azienda agricola di Laimburg in Vadena .	»	3.930.000
Cap. 1230. — Provvedimenti per il miglioramento zootecnico (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18) . .	»	10.000.000
Cap. 1235. — Spese per la concessione di contributi per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole (leggi regionali 19 febbraio 1964, n. 10 e 28 luglio 1969, n. 5)	»	25.000.000
Cap. 1275. — Spese per la concessione di concorsi in conto interesse a favore dei comuni per la realizzazione di insediamenti industriali (leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11; 18 agosto 1967, n. 20 e 1° settembre 1969, n. 7)	»	60.000.000
Cap. 1280. — Spese per la concessione di contributi per agevolare la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari di servizio pubblico (leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 7; 16 gennaio 1967, n. 1 e 30 giugno 1969, n. 2) . .	»	50.000.000
Cap. 1295. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40 e 30 giugno 1969, n. 1 . .	L.	50.000.000
Cap. 1310. — Assegni a ciechi civili e relative spese per accertamenti oculistici (legge regionale 2 settembre 1968, n. 32)	»	5.000.000
Totale capitoli in aumento . . .	L.	1.081.250.000

Capitoli di nuova istituzione:

Titolo II. — Sezione V - Rubrica I - Categoria XI:

Cap. 1160. — Acquisto azioni S.p.a. Autostrada del Brennero	L.	6.300.000

Titolo II. — Sezione V - Rubrica I - Categoria VIII:

Cap. 1165. — Pagamento spese a favore delle imprese appaltatrici di lavori pubblici della provincia, dovute in base alla legge 23 ottobre 1963, n. 1481	»	65.000.000

Titolo II. — Sezione VI - Rubrica II - Categoria XIV:

Cap. 1286. — Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge regionale 5 novembre 1968, n. 38)	»	50.000.000
Cap. 1287. — Provvidenze per la realizzazione di impianti sportivi complementari alla attività turistica (legge regionale 1° settembre 1969, n. 8)	»	50.000.000
Cap. 1306. — Indennizzo dei danni causati dalla selvaggina (legge regionale in corso di approvazione)	»	12.000.000
Totale capitoli di nuova istituzione . . .	L.	183.300.000
Totale capitoli in aumento . . .	»	1.081.250.000
Totale nuove e maggiori spese . . .	L.	1.264.550.000

ALLEGATO

Cap. 845. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

In aumento:

Concessione assegno integrativo al personale provinciale	L.	145.000.000
Concessione indennità di specializzazione al personale tecnico	»	5.500.000
Modifiche all'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969	»	4.500.000
Totale in aumento . . .	L.	155.000.000

In diminuzione:

Per finanziamento della legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6	»	10.000.000
Totale cap. 845 . . .	L.	145.000.000

(646)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.